



TECNOAMBIENTE S.r.l.

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata "TECNOAMBIENTE - Società a responsabilità limitata" (enunciabile anche "TECNOAMBIENTE S.r.l.").

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

* lo sviluppo e lo sfruttamento di studi, progetti e ricerche nel campo delle tecnologie applicabili in materia di ecologia e biotecnologia; la progettazione, la costruzione, il recupero e la gestione di discariche per conto proprio e di terzi; la gestione diretta od indiretta di cave e miniere, nonché l'escavazione, l'estrazione, la frantumazione, la lavorazione, la trasformazione, il reperimento ed il commercio di materie prime, di materiali inerti o litoidi e di altri materiali alternativi in genere; la denaturalizzazione, la rinaturalizzazione e simili di corsi d'acqua; il controllo ambientale, il trattamento ed il recupero, anche ecologico, di ogni forma di inquinamento, sia accidentale che permanente, con possibile ricorso anche alla biotecnologia; la progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori per impianti di trattamento dei rifiuti, per conto proprio e di terzi, in dipendenza anche di contratti di appalto o concessioni per conto di Enti pubblici o privati, ove necessario potendo ricorrere all'applicazione e/o all'utilizzazione delle tecniche utili o finalizzate al trattamento ed all'eventuale recupero ecologico delle acque reflue pubbliche o private, al trattamento ed al risanamento di terreni inquinati, di falde freatiche, laghi, fiumi, canali, stagni, lagune e simili, al trattamento ed al compostaggio di rifiuti solidi urbani, compresa l'eventuale rivalorizzazione del prodotto di risulta, anche se "compost", al trattamento di rifiuti tossici e/o nocivi di ogni tipo o specie, al trattamento delle reti fognarie e di condotti per il trasporto di acque reflue, alla rivitalizzazione dei suoli e dei terreni, al trattamento biologico di qualsiasi insediamento, compresi allevamenti, al trattamento per eutrofizzazione e distrofizzazione di laghi, fiumi, canali, stagni, lagune e simili;

* la conduzione di laboratorio per l'esecuzione di analisi chimiche, fisiche, biologiche di qualsivoglia materiale, materia, semilavorato, prodotto, residuo, scarto o rifiuto; la consulenza sulla gestione di processi produttivi e depurativi e sulla sanità ambientale d'impresa; il commercio all'ingrosso di prodotti chimici nonché dei prodotti ottenuti dal trattamento del materiale, del semilavorato o dei prodotti, del residuo, scarto o rifiuto sottoposto ad analisi o trattamento per la depurazione o il recupero.

La Società potrà inoltre svolgere: il noleggio di attrezzature, impianti ed automezzi; il noleggio senza conducente di motoveicoli ed autoveicoli fino a sessanta quintali di peso complessivo; il noleggio di macchine operatrici.

Inoltre (per fini strettamente strumentali al raggiungimento dello scopo sociale) la Società potrà: a) compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili; b) assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società aventi oggetto affine o connesso al proprio (nel rispetto del disposto dell'art.2361 C.C.); c) compiere ogni attività finanziaria (non in via prevalente né nei confronti del pubblico) e concedere fidejussioni e garanzie in genere anche per debiti altrui.

Articolo 3

Sede

La società ha sede legale in Parma.

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie od unità locali comunque denominate.

La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'Organo Amministrativo.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di euro 27.000,00 (ventisettemila).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale potrà essere assunta (in deroga al disposto dell'art.2464 c.c.) anche mediante conferimento di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

Articolo 6

Libro soci - Domiciliazione

In deroga al disposto dell'art.2478 del Codice Civile, come modificato dal D.L.n.185/2008 convertito con Legge n.2/2009, è istituito il libro soci; pertanto i riferimenti al Registro Imprese contenuti negli articoli del Codice Civile oggetto di modifica con le citate disposizioni devono intendersi sostituiti, se ed in quanto derogabili, per quanto riguarda i rapporti tra i soci e la Società oppure i soci tra loro, dalle risultanze del libro soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi e mortis causa.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza, di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

a. di discendenti di un socio;

b. di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora i soci al momento dell'esercizio del loro diritto di prelazione nell'acquisto delle partecipazioni offerte eccedessero l'eccessività del corrispettivo richiesto, detto corrispettivo verrà irrevocabilmente ed inderogabilmente stabilito dall'Arbitro (nominato ai sensi dell'art.34 del presente Statuto) in base alla situazione patrimoniale della Società alla data della cessione. La stessa procedura verrà applicata nel caso di trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito e mortis causa.

Detto Arbitro provvederà alla fissazione del corrispettivo entro trenta giorni dalla data della sua costituzione; il corrispettivo da esso stabilito sarà quello della cessione delle partecipazioni alienande senza possibilità delle parti di alcuna eccezione.

Articolo 8

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c. c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dall'articolo 8, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo, n. 5 c.c.

Articolo 11

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art.2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 12

Amministratori

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di undici membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

Articolo 13

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Articolo 14

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri un presidente nella prima adunanza ed eventualmente un vice presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite e tutti i consiglieri.

Articolo 15

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale od altrove, tutte le volte che sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con avviso da trasmettere mediante fax, telegramma, posta prioritaria o posta elettronica.

In caso di urgenza la convocazione, a mezzo fax o telegramma, può essere fatta con preavviso di almeno due giorni.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza dei due terzi degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè il tutto si svolga con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio voto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza delle previste formalità di convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria per il compimento delle seguenti operazioni:

- a) acquisto od alienazione di immobili;
 - b) concessione di garanzie reali a favore di terzi;
 - c) acquisto od alienazione di aziende o rami aziendali;
 - d) assunzione od alienazione di partecipazioni in altre società od enti;
-

-
- e) concessione di finanziamenti a terzi ad esclusione di dilazioni di pagamento alla clientela;
 - f) assunzione o dismissione di leasing immobiliari;
 - g) assunzione o rinuncia a mandati di concessionaria o commissionaria.

Al presidente del consiglio di amministrazione, al vice Presidente e agli amministratori delegati, all'amministratore unico, tutti disgiuntamente tra loro, spetta il potere di sottoscrivere i documenti, gli atti, ivi compresi quelli giudiziari, nessuno escluso, i contratti con le committenze pubbliche e private in relazione alla partecipazione ed all'aggiudicazione di gare nonché all'impugnazione dell'esito, anche parziale o provvisorio, delle medesime. Tali poteri spettano altresì a soggetti cui all'uopo è conferita procura speciale.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

Possono essere nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 17

Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati cui sia espressamente attribuita.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

All'amministratore unico ed ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 19

Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore legale dei conti anche nei casi in cui non è obbligatorio per legge.

Articolo 20

Composizione e durata

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Per la scelta dei sindaci, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 21

Competenze e doveri del collegio sindacale

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 22

Revisore

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore legale dei conti, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore legale dei conti tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni e dal D.Lvo 27 gennaio 2010 n.39.

Articolo 23

Direttore Generale

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone attribuzioni e retribuzione.

Il direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi dell'organo amministrativo, provvede:

- alla gestione degli affari correnti;
- esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni gestionali;
- sovrintende all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali e dei servizi;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'organo amministrativo ed alle determinazioni dell'amministratore delegato, ove nominato.

Nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale degli altri direttori e responsabili, nonché dei componenti la direzione generale.

Il direttore generale dirige e coordina l'attività del direttore commerciale, del direttore acquisti, del direttore di produzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rapportandosi direttamente all'organo amministrativo ed ai suoi componenti in relazione alle rispettive deleghe per le valutazioni strategiche e per le eventuali necessità di natura straordinaria e/o urgente.

Al direttore generale possono essere attribuite dall'organo amministrativo le funzioni, con individuazione dei relativi poteri anche di spesa, di datore di lavoro e responsabile con riferimento alle materie della sicurezza ed igiene del lavoro, della prevenzione antinfortunistica, delle attività in campo ambientale svolte dalla Società e della tutela dell'ambiente in ogni sua componente, con facoltà di delega a dirigenti e responsabili di divisione.

Al direttore generale spetta il potere di sottoscrivere i documenti, gli atti, ivi compresi quelli giudiziari, nessuno escluso, i contratti con le committenze pubbliche e private in relazione alla partecipazione ed all'aggiudicazione di gare nonché all'impugnazione dell'esito, anche parziale o provvisorio, delle medesime. Egli potrà altresì conferire tali poteri mediante procura speciale a soggetti, previamente individuati dall'organo amministrativo.

Il direttore generale riferisce all'organo amministrativo con indicazione sintetica delle determinazioni adottate ed informa l'amministratore delegato, ove nominato, circa l'operatività corrente della società.

Articolo 24

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 25

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 26

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 27, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art.2479 c.c., commi 4 - 5, nonché per la nomina dei liquidatori, ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 28

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 29

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 30

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 28. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea delibera validamente (sia in prima che in seconda convocazione) con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, è necessario (sia in prima che in seconda convocazione) il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, c.c.

Articolo 32

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggiore termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 34

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Articolo 35

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge in materia.
